



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea
Guida alla compilazione del Modulo di richiesta del contributo fondo sociale Dl. n. 50/2022

Oggetto della misura

L'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 927 intende dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 44 comma 4 del decreto-legge n. 50/2022 relativamente a "ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti e titolari di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022".

Allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al riparto, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, di un contributo forfettario *una tantum*, determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione dell'ordinanza della Protezione civile (**03 ottobre 2022**).

L'ordinanza in oggetto provvede, dunque, alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del contributo.

Comuni aventi titolo alla misura

a) fasce di popolazione

Possono richiedere il contributo i Comuni sul cui territorio risulti presente, rispetto alla popolazione residente, un numero di cittadini ucraini richiedenti e titolari di protezione temporanea, secondo le seguenti fasce di presenze per numero di abitanti:

- a. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
- b. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- c. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

In relazione alla popolazione residente, per l'inserimento del Comune nelle predette fasce, si deve fare riferimento ai dati del censimento ISTAT al 31/12/2020.



b) tipologia di presenze da considerare ai fini dell'accesso e quantificazione della misura

Con riferimento alla tipologia di presenze da considerare ai fini dell'accesso e quantificazione della misura, deve essere dichiarato il numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea presenti sul territorio del Comune richiedente alla data della pubblicazione dell'Ordinanza della Protezione civile **(03 ottobre 2022)**.

Il Comune è tenuto ad indicare **il numero di presenze** in base ai dati a sua disposizione.

Non sono rilevanti, ai fini della presente misura, altre condizioni soggettive, come ad esempio l'accesso a forme di assistenza alloggiativa, strutture di accoglienza, o altre misure di supporto ai sopradetti cittadini Ucraini.

Compilazione del modulo

La richiesta di accesso al contributo *una tantum* sarà considerata valida ai fini dell'erogazione del contributo in presenza delle seguenti condizioni:

- modulo compilato solo ed esclusivamente dal Comune beneficiario. Non verranno presi in considerazione moduli inviati da soggetti diversi dal Comune beneficiario.
- modulo compilato e non modificato in alcuna sua parte.
- modulo firmato digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario.
- modulo inviato alla pec fondosocialeucraina@pec.anci.it perentoriamente entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in oggetto, ovvero entro le **ore 23.59 del giorno 16 novembre 2022**.

Procedura di erogazione del contributo

Scaduti i termini di presentazione della domanda, ANCI trasmette le richieste pervenute, decorsi 15 giorni, al Dipartimento della Protezione civile. I Commissari delegati di cui all'ordinanza n. 872/2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro 60 giorni dell'effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari.

Il contributo è erogato allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni.

Strumenti di assistenza alla compilazione

I Comuni potenzialmente beneficiari potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura illustrata dalla presente Guida o riferiti a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, rivolgendosi all'indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it. Non verrà fornita risposta a soggetti diversi dai Comuni.